

AS1689 – AGENZIA DOGANE E MONOPOLI - PROCEDURE PER LO SGRAVIO DELL'IMPOSTA PER I SOGGETTI DOMICILIATI E RESIDENTI FUORI DELLA UNIONE EUROPEA

Roma, 4 agosto 2020

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In base ad informazioni acquisite dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sono emerse criticità concorrenziali legate alle procedure per lo sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Unione europea, mediante l'utilizzo del sistema OTELLO 2.0.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nella sua riunione del 28 luglio 2020, l'Autorità ha inteso esprimere alcune considerazioni in merito alle suddette procedure, come descritte nella Nota di codesta Agenzia – Direzione Regionale Lombardia (prot. 10487/RU dell'11 marzo 2020), alla quale corrisponde un sistematico comportamento attuato dall'Ufficio delle Dogane presso l'Aeroporto di Milano Malpensa.

Più in particolare, si rappresenta che la citata Nota prot. 10487/RU prevede che nei casi in cui lo sgravio dell'imposta avviene tramite una società di *tax refund*, la relativa procedura può essere completata solo se l'acquirente dà mandato alla società di *tax refund* contestualmente all'acquisto e, in particolare, all'emissione della fattura da parte del negoziante; laddove, invece, la società di *tax refund* è contattata dall'acquirente in un momento successivo rispetto all'acquisto e opera mediante apposizione di un timbro e di un adesivo con *QR code* sulla copia cartacea della fattura, la procedura non può concludersi positivamente. Ciò in quanto, secondo l'Agenzia – Direzione Regionale Lombardia, *"tale passaggio di credito da un intermediario all'altro non è tracciato in OTELLO 2.0 né il sistema consente la possibilità per la dogana di modificare l'indicazione del nominativo e della partita IVA dell'intermediario per le fatture già acquisite. Ciò significa che nel sistema OTELLO la procedura inizia e si chiude con gli stessi soggetti che hanno alimentato inizialmente il flusso non essendo possibili altre opzioni"*; più specificamente, *"i funzionari doganali non possono modificare l'indicazione dei dati della fattura, quindi, nemmeno il nominativo e la partita IVA dell'intermediario, scelto dal negoziante sulla base di una convenzione che determina un rapporto di diritto privato sul quale l'Agenzia delle Dogane, che svolge esclusivamente il ruolo di Autorità di controllo ai confini, non può intervenire"*. Siffatta interpretazione delle procedure per lo sgravio dell'imposta trova riscontro presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, dove i funzionari dell'Ufficio delle Dogane si rifiutano sistematicamente di apporre il visto sulle fatture così presentate dagli acquirenti in uscita dal territorio italiano.

Per le ragioni di seguito illustrate, l'Autorità ritiene che l'interpretazione resa da codesta Agenzia– Direzione Regionale Lombardia a mezzo della citata Nota e il consequenziale *modus operandi* dell'Ufficio delle Dogane di Milano Malpensa non siano conformi alle norme poste a tutela della concorrenza e del mercato.

In via generale, l'articolo 38-*quater* del D.P.R. 633/1972, dal titolo *"Sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Comunità europea"*, prevede la possibilità per i cittadini residenti in un paese al di fuori dell'UE di ottenere il rimborso dell'IVA versata in Italia per l'acquisto di beni per uso personale, così trasponendo nell'ordinamento italiano gli artt. 146 e 147 della Direttiva 2006/112/CE. Come noto, la norma è finalizzata ad evitare una doppia imposizione fiscale: diversamente, infatti, lo stesso bene sarebbe sottoposto al tributo nel Paese di acquisto, nonché a tassazione all'atto dell'importazione nel Paese di residenza dell'acquirente.

A tal fine, il legislatore ha stabilito due differenti modalità per ottenere il rimborso, vale a dire, attraverso la concessione dell'agevolazione direttamente da parte del negoziante all'acquirente all'atto di acquisto (con emissione della fattura senza applicazione dell'IVA), ovvero, attraverso rimborso successivo, una volta che l'acquirente abbia dimostrato di essere uscito dal territorio italiano, mediante l'invio della fattura con l'apposizione del visto da parte dell'Ufficio delle Dogane.

In quest'ultimo caso, è possibile che si inserisca l'attività delle società di *tax refund*, le quali svolgono il ruolo di intermediari, facilitando le pratiche di rimborso per l'acquirente a fronte di un compenso per il servizio reso.

In questo contesto, l'Autorità osserva che, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nell'Interpello n. 93 del 2019, *"il cedente [i.e. negoziante], se richiesta dall'acquirente prima dell'emissione dello scontrino, deve emettere la fattura e non può rifiutarla. Tuttavia, l'articolo 38-*quater* sopra illustrato, rimette al cedente la scelta se far pagare il prezzo del bene al netto dell'IVA, ovvero se attendere la prova dell'avvenuta uscita dei beni prima di restituire l'imposta. È rimessa, invece, al cessionario [i.e. acquirente] la scelta di avvalersi o meno dell'ausilio delle società di *tax free* per ottenere un rimborso più veloce"*.

In altre parole, se da un lato, è data al negoziante la facoltà di scegliere se anticipare il rimborso all'acquirente, o se posticiparlo al momento in cui questi abbia dimostrato l'uscita dal territorio italiano, dall'altro lato, è nella esclusiva

disponibilità dell'acquirente scegliere se rivolgersi ad una società di *tax refund* o se procedere autonomamente, posto che è l'acquirente il titolare del credito ed è lui che dovrà eventualmente pagare una commissione alla società di *tax refund*, laddove decida di avvalersi dei servizi dalla stessa offerti.

Inoltre, si rappresenta che la normativa descritta non prevede alcun obbligo di convenzionamento con il negoziante a carico della società di *tax refund* affinché la medesima possa esercitare la propria attività. Peraltro, un siffatto obbligo si tradurrebbe nell'imposizione all'acquirente – laddove scelga di servirsi di una società di *tax refund* – dell'operatore selezionato dal negoziante.

Tale procedura, si osserva, non è stata in alcun modo modificata a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di emissione di fattura in formato elettronico, in base a quanto disposto dal D.L. n. 193/2016, e della sua implementazione attraverso il sistema OTELLO 2.0.

Sulla scorta di queste considerazioni, l'Autorità ritiene che l'interpretazione resa nella citata Nota e il conseguenziale *modus operandi* dell'Ufficio delle Dogane presso l'Aeroporto di Milano Malpensa, appaiono contrari, oltre che allo spirito della legge, anche ai principi posti a tutela della concorrenza, nella misura in cui essi si traducono in un ostacolo ingiustificato all'attività delle società di *tax refund* che decidono di operare in mancanza della previa sottoscrizione di un contratto di convenzionamento con i negozianti. A questi, infatti, è di fatto impedito di esercitare la propria attività, posto che il timbro e l'adesivo con il *QR code*, da essi inserito successivamente all'acquisto sulla copia della fattura elettronica, non sono riconosciuti dall'Ufficio delle Dogane, il quale, di conseguenza, non appone il visto, per tale via impedendo all'acquirente e alla società di *tax refund* a cui egli si è rivolto, di ottenere il rimborso dell'IVA.

In questo modo ai consumatori è preclusa la possibilità di scegliere a quale soggetto cedere i propri crediti, essendo ciò imposto dal negoziante presso cui i beni sono acquistati. Tutto ciò si ripercuote inevitabilmente in maggiori oneri per i consumatori finali dovuti ai costi di retribuzione dei negozianti legati al contratto di convenzionamento.

Sulla scorta di quanto precede, l'Autorità auspica una modifica delle procedure per lo sgravio dell'imposta per i soggetti domiciliati e residenti fuori della Unione europea, in modo che sia consentita l'operatività anche ai soggetti che non hanno stipulato alcuna convenzione con gli esercenti, così eliminando le evidenziate distorsioni concorrenziali.

La presente segnalazione sarà pubblicata sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90.

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli